



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 18/12/2020

COPIA

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2019 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno **duemilavent**i, il giorno **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **15:00**, nella sede consiliare di Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANDREOTTI LUCIANO	Sindaco	Si	
COCCO ALESSANDRO	Consigliere	Si	
DI GIORGIO MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
PAOLUCCI GIANLUCA	Consigliere	Si	
BOSSO MARCO	Consigliere		Si
PEPE GIUSEPPINA	Consigliere	Si	
PASSINI FRANCESCA MARIA	Presidente del Consiglio	Si	
POMPILI FEDERICO	Consigliere	Si	
SCACCHI INES	Consigliere	Si	
CALFAPIETRA DANIELA	Consigliere	Si	
CONSOLI RITA	Consigliere	Si	
FAMIGLIETTI PIERO	Consigliere	Si	
GARAVINI MASSIMO	Consigliere	Si	
MARI FABRIZIO	Consigliere		Si
FRANZOSO PAOLA	Vice Presidente	Si	
PAVANI VERONICA	Consigliere		Si
SPINELLI RITA	Consigliere	Si	

Tot. 14

Tot. 3

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Claudia Tarascio**, che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Note:

Lì, 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2019 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si passa a trattare il 2° punto all'o.d.g.

Illustra il punto l'Assessore al Bilancio Dott.ssa Simona Caricasulo.

I Consiglieri: Bosso, Calfapietra, Pepe, Pompili, Scacchi, Famiglietti, Garavini, Mari sono presente in videoconferenza

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATE:

- la propria precedente Deliberazione n. 25 del 30/10/2017 avente ad oggetto “Determinazioni in merito all'obbligo di redazione del bilancio consolidato e alla ricognizione delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016”;
- la propria precedente Deliberazione n. 5 del 24/01/2019 avente ad oggetto “Determinazioni in merito all'obbligo di redazione del bilancio consolidato e alla ricognizione delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016”;
- la propria precedente Deliberazione n. 50 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Determinazione in merito alla ricognizione delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016”;

RILEVATO che, nelle richiamate deliberazioni, il Consiglio Comunale prendeva atto dell'esito della ricognizione effettuata con Determinazione n. 656 del 29/09/2017 dal Dirigente del 2° Settore ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, dalla quale emergeva che il Comune di Grottaferrata non era in possesso di alcuna partecipazione in società,

anche consortili, costituite in qualsiasi forma societaria, anche cooperativa;

PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario per la predisposizione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 10/11/2020 avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2019 – individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Grottaferrata e dell'area di consolidamento" consistente nell'effettuazione di una visura camerale presso la C.C.I.A.A. di Roma, dalla quale è emerso che il Comune di Grottaferrata è proprietario di n. 1 azione ordinaria (per un valore nominale di € 10,00) corrispondente allo 0,00002% del capitale societario della società Acea ATO2 S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Piazzale Ostiense n. 2 – 00154 codice fiscale e partita iva 05848561007;

VISTA e RICHIAMATA, a tal fine, la propria precedente Deliberazione n. 120 del 20/12/2002 avente ad oggetto "Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale (A.T.O. 2) – Acquisizione di n. 1 azione della società Acea ATO 2 S.p.A. – approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio dei patti parasociali e di sindacato di voto";

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'analisi delle partecipazioni detenute, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - 2) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Grottaferrata e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31/12/2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI 17 (Sindaco, Bosso, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 10 ((Sindaco, Bosso, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe, Pompili, Scacchi)

CONSIGLIERI CONTRARI 04 (Famiglietti, Mari, Garavini, Pavani)

CONSIGLIERI ASTENUTI 03 (Consoli, Spinelli, Franzoso)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31 dicembre 2019 delle società in cui il Comune di Grottaferrata detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nella relazione allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nella relazione allegata al presente provvedimento;
4. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI 17 (Sindaco, Bosso, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Pavani, Spinelli)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 10 ((Sindaco, Bosso, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci, Passini, Pepe, Pompili, Scacchi)

CONSIGLIERI CONTRARI 04 (Famiglietti, Mari, Garavini, Pavani)

CONSIGLIERI ASTENUTI 03 (Consoli, Spinelli, Franzoso)

Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il Presidente
f.to Francesca Maria Passini

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:

All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.

Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 20

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal **07/01/2021**

Grottaferrata, li 07/01/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all' art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, li 18/12/2020

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.